

Genova, 31.01.2020

ARERA – Documento di Consultazione 564/2019/R/com
Rafforzamento degli obblighi informativi del codice di condotta commerciale
a vantaggio dei clienti finali del mercato retail.
Contributo alla consultazione del Gruppo ERG.

Il gruppo ERG coglie l'occasione per esprimere apprezzamento per il lavoro intrapreso da codesta Autorità e allo stesso tempo ringrazia per l'opportunità fornita al fine di condividere le proprie osservazioni al documento di consultazione in oggetto.

Osservazioni generali

In linea generale, apprezziamo gli obiettivi e gli orientamenti prospettati nel documento volti a promuovere la partecipazione attiva al mercato dei clienti finali, soprattutto dei clienti domestici.

Dalle indagini demoscopiche è emersa una diffusa carenza informativa da parte di tali clienti nei confronti sia del mercato libero che dell'esistenza di differenti tipologie di offerte disponibili, associata ad una scarsa propensione ad essere soggetti attivi nel mercato.

Per contro, è emersa una maggiore dinamicità da parte dei clienti non domestici nell'effettuare scelte più consapevoli nei confronti dei venditori e delle relative offerte di mercato.

Alla luce di tali risultati ci preme di richiamare l'attenzione dell'Autorità sul tema del perimetro di applicazione della disciplina qui prospettata.

Ai fini applicativi, sarebbe pertanto necessario procedere distinguendo i "piccoli" clienti finali già consapevoli e caratterizzati con ogni probabilità da volumi di prelievo di energia elettrica relativamente elevati, da quelli con prelievi di energia elettrica contenuti, che viceversa devono ancora maturare tale consapevolezza.

Per questi ultimi è in effetti condivisibile l'intento di rafforzare l'informazione ed elevarne il livello di "capacitazione".

Le offerte rivolte a clienti finali non domestici sono perfezionate in base alle specifiche esigenze del cliente; spesso la negoziazione avviene a livello centralizzato e con soggetti che hanno una approfondita competenza e conoscenza dei termini e delle condizioni di acquisto di energia elettrica.

Per quanto sopra esposto e più avanti specificato, riteniamo necessario valutare attentamente l'effettiva attuazione della disciplina nei confronti di operatori di vendita che (i) non dispongono di offerte rivolte alla generalità dei clienti connessi in BT ma invece propongono soluzioni *tailor-made* specificamente definite e negoziate, ovvero (ii) propongono offerte rivolte a clienti in BT ma appartenenti a Gruppi Societari e dunque negoziate a livello centrale.

Osservazioni puntuali

Di seguito si riportano alcune osservazioni puntuali:

Q12. Si condivide l'orientamento dell'Autorità relativo al perimetro di applicazione? Se no per quale motivo?

Non condividiamo l'orientamento in merito al perimetro di applicazione come prospettato dall'Autoità perché non tiene conto delle differenti caratteristiche dei piccoli clienti finali, delle diverse offerte commerciali e di conseguenza dei differenti rapporti commerciali in essere.

Peraltro ricordiamo che l'ipotesi di non disporre di offerte rivolte alla generalità dei clienti fa sì che non sia necessaria – come già riconosciuto da codesta rispettabile Autorità - la pubblicazione delle stesse sul Portale offerte, di conseguenza dovrebbe anche venir meno la predisposizione delle schede di confrontabilità delle offerte oggetto della proposta.

Per quanto sopra esposto, quindi, proponiamo di prevedere di non predisporre la nuova scheda sintetica nei seguenti casi:

- i clienti appartenenti al medesimo Gruppo societario del venditore, dal momento che questi ultimi non necessitano delle tutele previste dal documento;
- i clienti appartenenti ad un Gruppo societario diverso da quello di appartenenza del venditore, qualora presenti contestualmente clienti con punti di prelievo in bassa tensione e in media tensione, per i quali la negoziazione delle condizioni di fornitura è stata condotta a livello centralizzato da parte del Gruppo ma con effetti sulle altre società a questo appartenenti con i quali sono stipulati i singoli contratti di somministrazione;
- i clienti individuati al paragrafo 4.32 del documento in consultazione.
